

RELAZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA MORALITA'

N° 384

15 febbraio 1961

DALLE DIOCESI ITALIANE

ADRIA.-

(Vedere SEGNALAZIONI)

BRESCIA.-

(Vedere la rubrica LETTERATURA).

CASALE MONFERRATO.-

Rispondendo ad analoghe richieste del Segretariato locale, quello Centrale ha precisato che in merito alla repressione dei reati contro il malcostume sono ancora molti gli interventi possibili alla P.S. e potrebbero risultare efficaci. Una azione discreta ed intelligente presso gli uffici della locale Magistratura potrebbe determinare un sensibile miglioramento. Ha ancora precisato che il soggetto attivo nel reato di adescamento previsto dall'art.5 della Legge Merlin può essere anche un uomo e che una semplice "riproduzione" di un'opera d'arte talvolta non è stata ritenuta perseguibile ai sensi dell'articolo 529 c.p., ma talora la Magistratura l'ha considerata penalmente illecita. (GUIDA pagg. 344-48). - Quanto alla mancata repressione del delitto d'aborto è da ritenersi dovuta alla mancanza di denuncie.

CATANIA.-

Il Segr.to Centr. ha segnalato a quello diocesano una deplorable forma di pubblicità usata negli involucri dei mandarini da parte della Ditta Giorgio Sciotto di Catania.

COMO.-

A richiesta di uno zelante Amico colà residente il Segr.to Centrale ha mandato a Sondrio l'elenco aggiornato delle pellicole vietate ai minori degli anni 16. Ciò offre occasione di ricordare agli Amici di tutti i Segr.ti quanto sia opportuno, anzi indispensabile, che nei grossi centri, magari capoluogo di Provincia - come nel caso - ma non sede di diocesi, funzioni un Segretariato locale, parrocchiale o interparrocchiale, che tenga regolari e frequenti contatti con quello diocesano e riceva da questo direttive e materiale di lavoro.

CUNEO.-

A complemento di quanto riferito nella precedente Relazione, il Segr.to Centrale, dietro nuova richiesta, ha dato altri suggerimenti in ordine all'azione da svolgere nei settori dell'abbigliamento, del nudismo balneare che invade i luoghi abitati, ecc., sottolineando la necessità di assumere la responsabilità di formali denuncie all'Autorità Giudiziaria dei disordini deplorati.

GUALDO TADINO.-

Avendo avuto segnalazione di gravi disordini ai quali si abbandonerebbero studenti dell'uno e dell'altro sesso rinchiudendosi indisturbati nei vagoni in sosta alla stazione di Foligno, il Segr.to Centr. ha pregato quello di Foligno di controllare la notizia e di adire eventualmente il Capostazione Principale e, nell'improbabile ipotesi d'insuccesso, la Milizia Ferroviaria onde ottenere la pronta rimozione dello scandalo.

GUASTALLA.-

Il Segr.to dioc.no ha chiesto informazioni relative alla Compagnia di ALBERTO SORRENTINO, di cui è annunciato uno spettacolo di rivista dal titolo SESSOSESSIONE ed alla compagnia di balletti VERONIQUE - GIRLS BALLET. Non risultando al Segr.to Centr. precedenti sopra tali spettacoli (purtroppo i Segr.ti dioc.ni, che si impegnano in questo pur importante settore, sono pochissimi) ci si è compiaciuti dell'interesse mostrato dagli Amici di Guastalla, pregandoli di controllare gli spettacoli stessi e se risulteranno scene o abbigliamenti intollerabili farne pervenire pronta segnalazione alle locali Autorità

di P.S. per un suo intervento. Qualunque fosse poi l'esito della eventuale segnalazione, informando circa l'esito dell'intervento presso la locale P.S. sarebbe da richiamare sul lo spettacolo l'attenzione degli Amici della diocesi, ove la Compagnia sta per trasferirsi, segnalazione da farsi, come è evidente, il più sollecitamente possibile.

L'AQUILA.-

Il Segr.to dioc.no, nel giorno stesso nel quale andava in vigore la legge Migliori, con opportuna circolare ne ha informato tutti i Rev.di Parroci ed i Presidenti Parrocchiali dell'A.C. diocesana, trasmettendo il testo della legge stessa.

LIVORNO.-

A seguito dell'interessamento svolto dal Segr.to dioc.no la Questura di Livorno ha diramato un comunicato relativo alla legge 12/12/1960 sui manifesti (legge Migliori), nel quale è detto che "sono già state impartite precise disposizioni a tutti i Commissariati di P.S. e comandi Carabinieri della città e della provincia perchè con la massima urgenza richiamino l'attenzione degli editori di giornali e riviste, tabaccherie, librai, gestori di bancarelle e simili, esercenti cinema e teatri sull'importanza e il significato della legge, avvertendoli che ove negli accertamenti che saranno eseguiti taluno dovesse trovarsi nelle condizioni previste dalla legge stessa, si procederà a carico dei responsabili per il conseguente procedimento penale". - Il Segr.to dioc.no informa che l'intervento della P.S. ha già dato sensibili risultati e che in particolare è notevolmente migliorata l'esposizione delle riviste scandalose nelle edicole del centro della città.

LODI.-

Anche il Segr.to dioc.no di Lodi ha inviato a tutti i Rev.di Parroci della diocesi una circolare per illustrare la legge sui manifesti e suggerire gli opportuni interventi.

MATERA.-

Il Segr.to dioc.no ha inviato un telegramma di protesta al Ministro dello Spettacolo, deplorando la proiezione localmente avvenuta di pellicole immorali. - Ricordiamo a questo proposito agli Amici di tutti i Segr.ti quanto sia opportuno che le loro eventuali proteste non siano generiche, ma precisino i titoli delle pellicole deplorate, per rendere possibile al destinatario, che intende prendere in considerazione le proteste ricevute, l'intervento desiderato.

MONOPOLI.-

Avendo la Presidenza Centrale della GIAC trasmessa un'accorata protesta della Gioventù Cattolica di Fasano per spettacoli immorali ivi rappresentati, il Segr.to Centr. ha dato gli opportuni suggerimenti, avvertendo in particolare che nelle esibizioni di "spogliarello" segnalate si dovrebbe ravvisare l'estremo dell'illecito penale previsto dall'art. 528 c.p. o quanto meno dall'art.726 e che su questo particolare genere di spettacolo esiste una circolare del Ministro dell'Interno in data 9 gennaio 1960. Ha anche richiamato l'attenzione sulla circolare 162 dello stesso Segr.to Centr. ed ha confermato che a Bari, provincia finitima a quella di Brindisi, cui appartiene Fasano, lo "spogliarello" è stato proibito da quella Questura.

PADOVA.-

Veramente degno di molto rilievo - e di particolare elogio il Segretariato dioc.no per la parte, che vi ha avuta - quanto è avvenuto a Padova dopo l'andata in vigore della legge Migliori. Oltre i manifesti, di cui alla precedente Relazione, il Procuratore della Repubblica ha disposto il sequestro anche di quelli relativi ai films LE SVEDESI e LA RAGAZZA SOTTO IL LENZUOLO. Se non andiamo errati, soltanto gli Amici di Padova hanno provocato sino ad ora l'applicazione della legge suddetta; nè, d'altra parte, risulta che altrove sequestri non ci siano stati per scarsa sensibilità della Magistratura; non abbiamo notizia, infatti, che segnalazioni in proposito siano state indirizzate all'Autorità Giudiziaria. I provvedimenti presi da questa a Padova hanno dato un altro ottimo risultato: l'impresa delle affissioni si è sottoposta ad autocensura ed ha avuto un incon-

tro con il Procuratore per evitare dispiaceri. Praticamente in città sono spariti i manifesti indecenti.

PAVIA.-

Il Direttore del Segr.to dioc.no ha convocato per il giorno 3 marzo i Presidenti di Giunta Parrocchiale, i Delegati Parrocchiali Moralità e i Delegati parrocchiali Stampa - estendendo l'invito a partecipare ai Rev.mi Parroci - per dar relazione dei risultati del Convegno interregionale di Venezia (di cui alla precedente Relazione) ed impostare praticamente il lavoro da svolgere per attuare le deliberazioni prese nel Convegno stesso.

POLICASTRO BUSSENTINO.-

Il Segr.to Centr., rispondendo ad analogo quesito presentato da quello diocesano, ha dato i suggerimenti ritenuti del caso per togliere un grave scandalo provocato dagli atteggiamenti di un folle incostudito.

TEMPIO.-

Il Segr.to sta organizzando un Convegno Diocesano di Incaricati parrocchiali e di Collaboratori del Segr.to stesso. In previsione di esso ha chiesto ed avuto dilucidazioni in ordine alla legge Migliori sui manifesti e quanto è destinato alla pubblicità. Il Segretariato ha svolto, specialmente al Centro Diocesi un'attiva vigilanza sul cinema, sui balli clandestini e sulle case di appuntamento. In merito al ballo e ad un caso specifico segnalato, il Segr.to Centr. ha precisato che per il disposto dell'art. 68 della Legge di P.S. non si possono dare feste da ballo senza licenza del Questore e che l'art. 666 c. p. punisce chi dà trattenimenti di qualsiasi natura senza licenza dell'Autorità. Nel caso che si verificano eccessi, nei quali si potrebbero ravvisare gli estremi del reato o dell'atto osceno o dell'atto offensivo della pubblica decenza, il da farsi è una denuncia (disponendo di testimoni) all'Autorità Giudiziaria.

TRENTO.-

Il Tribunale di Trento ha condannato ad anni 2 e mesi 10 di reclusione e a 150.000.=- lire di multa una donna responsabile di reati previsti dalla legge Merlin, per avere indotto alla prostituzione una ragazza in minorate condizioni psichiche, sfruttandone i guadagni. - Il Segr.to dioc.no si è vivamente occupato della difesa del pudore in occasione delle visite mediche dei Consigli di Leva, ottenendo quanto era stato ottenuto a Bergamo (Vedere Relazione precedente alla voce BERGAMO).

TRENTO-ROVERETO.-

Il Segr.to locale ha lavorato con grandissimo impegno in tutti i settori, che interessano il pubblico costume e, come si rileva dalla relazione del secondo semestre 1960, in modo particolare svolgendo opera di attiva vigilanza sopra gli spettacoli, le edicole, i cartelloni pubblicitari, ecc. Ha anche curato la sensibilizzazione della pubblica opinione con conferenze agli uomini, alle donne ed alla gioventù. Spesso risultati positivi hanno premiato la lodevole attività.- Cogliamo l'occasione per rinnovare la raccomandazione fatta alla voce COMO.

TREVISO.-

In quest'ultimo scorcio di tempo il Segr.to, perseverando nella sua intensa e diligente attività, è più volte intervenuto presso la direzione della RAI-TV protestando per gli abbigliamenti poco castigati di talune protagoniste (disordine che sta diventando sistematico e che non può essere tollerato più oltre); ha denunciato la pellicola IL PASSAGGIO DEL RENO; ha segnalato ad altri Segretariati trasferimenti di Compagnie per una eventuale azione comune sopra i mezzi pubblicitari usati dalle stesse; ha denunciato manifesti immorali ottenendone il sequestro o provvedimenti di autocensura da parte di gestori di sale cinematografiche ed ha organizzato un incontro spirituale dei giornalisti in occasione del Natale, incontro ottimamente riuscito. Ha pure inviato una vibrante lettera di protesta al GAZZETTINO, che aveva fatto una lusinghiera recensione di MANHUT - GIALLO SELEZIONE, pubblicazione puindicinale volgarmente pornografica.

VENEZIA.-

Riuscitissimo il Convegno interdiocesano dei Segretariati Moralità delle Diocesi venete, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di Segretariati della Lombardia e dell'Emilia. Lo stesso Cardinale Patriarca lo presiedette, prendendo parte attivissima ai lavori, che sotto la guida del Direttore del Segretariato Centrale ebbero un'impronta di grande praticità. L'Em.mo Card. Urbani ha avuto parole di alto elogio per le egregie persone, che curano questo delicatissimo ed arduo settore di apostolato ed in uno dei suoi numerosi interventi ha sottolineato la necessità di insistere per ottenere dalla televisione, che oggi costituisce lo spettacolo più diffuso fra tutti i ceti, una trasmissione sicuramente sana almeno nelle prime ore della sera, quando, durante e dopo la cena, davanti al televisore si riuniscono le famiglie. Altri argomenti hanno polarizzato l'attenzione degli intervenuti e furono oggetto di nutrita discussione: la legge Migliori (che ha avuto proprio nel Veneto le prime applicazioni da parte della Magistratura), la stampa, gli spettacoli, ecc. E' stato concordato un piano comune di lavoro. - Anche il Segretariato di Venezia ha segnalato la sconcia pubblicità di cui si serve, involgendone i suoi agrumi, la ditta Sciotto di Catania.

La voce dei nostri Pastori

ASPETTI MORALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.-

S.Ecc. Mons. Carraro, Vescovo di Verona, facendo eco agli insegnamenti già dati in materia da Pio XII e da Giovanni XXIII, gloriosamente regnante e accogliendo l'invito dell'Automobile Club di Verona, che si proponeva di dare inizio con la autorevole parola del Vescovo ad una serie di manifestazioni intese a sensibilizzare la pubblica opinione sul problema dell'educazione stradale, ha tenuto una magistrale conferenza sull'aspetto religioso-morale di detto problema.

Esigenza di giustizia.

Indicare le fonti alle quali attingere la luce, cioè l'etica naturale e le leggi e norme dell'autorità, Mons. Carraro ha affermato essere un preciso e grave obbligo di giustizia il rispetto di tali leggi naturali e positive. La giustizia esige anzitutto la conoscenza del Codice della strada, in tutte le sue parti e in tutte le sue derivazioni; una conoscenza piena e precisa senza incertezze e dubbi.

Pretendere di usare della strada senza conoscerne le regole di uso è un controsenso, è offesa all'Autorità dello Stato, è violazione del diritto di libertà degli altri, è esporre volontariamente se stessi a pericolo e a colpa, è mettersi nell'occasione prossima di danneggiare gli altri, è dunque ingiustizia.

La giustizia esige il possesso certo di tutte le condizioni necessarie per circolare con sicurezza e, in particolare, per guidare con sicurezza il motoveicolo o l'autoveicolo.

La patente di guida è un documento rilasciato dagli Organi competenti che attesta il grado di conoscenza e di attitudine raggiunto dall'intestatario circa la guida di un autoveicolo.

Ma evidentemente esso non premunisce:

- contro la inettitudine, totale e parziale, del guidatore per speciali condizioni nelle quali si può trovare;
- contro i difetti eventuali del veicolo.

E' dunque dovere di giustizia assicurarsi del buon funzionamento della macchina prima di partire; controllarlo, anche durante il viaggio, se sorgesse il dubbio fondato di qualche irregolarità; provvedere alla riparazione o alla regolarizzazione prima di procedere.

E' dovere di giustizia, sempre grave (e la gravità si moltiplica quando si conducono altre persone) di mettersi in viaggio in condizioni fisiche e psichiche del tutto normali.

La giustizia esige l'osservanza di tutte le norme della circolazione stradale.

L'osservanza esatta; non approssimativa; l'osservanza completa, anche di quelle norme, che nella particolare circostanza possono sembrare superflue; p. es. quella di fermarsi al segnale, verticale o orizzontale, dello STOP, quando ci si ritiene sicuri della via libera.

La giustizia interviene anche a seguito dell'incidente. E anzitutto obbliga, se si è in grado di farlo, al soccorso delle vittime; l'atto di chi fugge dopo l'investimento è non solo atto di viltà, ma anche flagrante violazione della giustizia, che accresce notevolmente la colpa morale (supposta naturalmente la piena consapevolezza) di chi fugge; e diventa vero delitto se la privazione del soccorso provoca più gravi e forse irreparabili danni all'investito.

La giustizia inoltre interviene a fissare le responsabilità, a imporre, quanto è possibile, il risarcimento dei danni alle cose e alle persone.

Moniti di prudenza.

E' stato notato più e più volte, e le statistiche lo confermano in modo chiarissimo, che la maggior parte di incidenti avvengono a seguito di, "imprudenze".

Imprudenze nella eccessiva velocità, nel non rispetto delle precedenze, nei tentativi di sorpasso, nell'omissione o nel ritardo dei debiti segnali luminosi o acustici, nel non mantenere la distanza di sicurezza, ecc.

La virtù della prudenza guida a scegliere opportunamente i mezzi più idonei al fine che si vuole raggiungere.

Nel nostro caso particolare essa suggerisce:

- di tenere presenti tutte le circostanze che possono rendere più difficoltosa e pericolosa la circolazione; la congestione, il centro abitato, la nebbia, l'asfalto bagnato, ecc.;

- di valutare, con larghi margini di sicurezza, i tempi psicologici e i tempi meccanici di frenatura;

- di non sopravvalutare la propria abilità, cioè di limitare l'eccesso di autofiducia.

Un grado di fiducia nelle proprie possibilità è indispensabile a impedire quelle incertezze, che soprattutto in situazioni un po' difficili, potrebbero essere fatali; ma l'autofiducia eccessiva, l'affidamento presuntuoso sulla propria abilità e efficienza, rinforzato dal fatto che in tanti anni tutto è andato bene, tutto ciò è contrario alla prudenza e crea gli spericolati.

E' il primo incidente che bisogna evitare, il quale potrebbe essere e talvolta purtroppo è stato, anche l'ultimo;

- di non sopravvalutare la prudenza degli altri; Supporre che quanti incontriamo per la strada, pedoni o altri conducenti di veicoli, conoscano e osservino le norme del Codice e della prudenza è premessa che dobbiamo accettare per muoverci con sufficiente libertà e tranquillità.

Obblighi di carità.

L'Oratore ha aggiunto che giustizia e prudenza basterebbero forse a rendere la circolazione stradale materialmente più sicura. Ma il muoversi, l'incontrarsi, il percorrere insieme lunghi tratti di strada, osservare le norme e, talvolta, purtroppo, subire infortuni o incidenti, sono tutti fatti umani, che stabiliscono rapporti con i nostri simili.

E in una società civile e, meglio ancora, in una società cristiana questi rapporti devono essere animati da un soffio vivo di umana solidarietà, o, più precisamente, da ciò che in linguaggio cristiano si chiama "carità".

La carità si rivela soprattutto nel caso degli incidenti, anche se chi passa non ha avuto parte nell'incidente stesso.

Ed ha concluso: Iddio benedica promotori, organizzatori, la famiglia dell'Automobile Club veronese, i tutori della strada, e tutti coloro che contribuiranno a formare, più estesamente possibile, alla luce dei principii naturali e cristiani, nella Chiesa, nella scuola, nella vita civile, una più retta coscienza stradale.

NOTIZIE DALL'ESTERO

CANADA.-

IL CORRIERE DELLA SERA del 27/1 in una corrispondenza dal Canada riferisce fra l'altro che essendosi meravigliato l'inviato speciale che un film che "in Europa aveva fatto strillare tutte le censure" non fosse almeno stato vietato in quel paese ai minori degli

anni 16, si sentì rispondere: "Inutile! perchè ai giovanissimi è interdetto per legge l'accesso a qualunque spettacolo teatrale e cinematografico". La difesa dell'adolescenza è, quindi, senza dubbio più severa che da noi.

FRANCIA.-

IL CORRIERE D'INFORMAZIONI del 6/7 febbraio ha da Parigi che i più temibili gansters che operano, attualmente sul territorio francese hanno in media dai 15 ai 20 anni. I punti cruciali nella lotta contro il delitto sarebbero Parigi, Marsiglia e Lione.

SVIZZERA.-

La radio svizzera di Monte Ceneri nella trasmissione dell'11/2 sera ha informato che il Consiglio Comunale di Biasca (Canton Ticino) ha stabilito che i minorenni dai 15 anni in giù non possono circolare dopo le ore 20 nell'attuale stagione e le 21.30 in quella estiva, se non accompagnati da persona adulta. Con l'occasione Radio M.Ceneri ha ricordato la legislazione vigente nel Canton Ticino, che vieta agli stessi minori di assistere a cinema e a TV in locali pubblici dopo le ore 20. "Non sempre - ha aggiunto - famiglia e scuola possono giungere ovunque".

NOTIZIE DAI VARI SETTORI

CINEMATOGRAFO.-

Bilancio morale: Un importante articolo di mons. Galletto, pubblicato anche da L'OSSERVATORE ROMANO del 3/2, esamina sopra i dati del C.C.C. dal punto di vista morale la produzione cinematografica del 1960. Il "bilancio" è, purtroppo, passivo e gravemente passivo; si che il cinema deve essere catalogato tra gli affari meno puliti. "Non solo - scrive mons. Galletto - i produttori non si arrestarono sulla china dell'immoralità, ma gareggiarono in audacia e in sfrontatezza, fino a determinare l'intervento della Magistratura e dello stesso pubblico. Oggi raccogliamo i frutti dell'insensibilità ai richiami del buon senso".

Contro la censura: Promosso dall'Associazione nazionale autori cinematografici e da altri enti sinistri o "laicisti" ha avuto luogo a Milano il 3/2 un convegno, nel quale i presenti si sono pronunciati contro ogni genere di censura. Poichè era presente e consentente anche il Sindacato Giornalisti Cinematografici, il Presidente dell'Associazione Cattolica Critici Cinematografici ha protestato in una lettera rivolta al Presidente del Sindacato per l'atteggiamento preso in quella circostanza senza interpellare il Sindacato stesso ed osservando che, raccogliendo esse giornalisti di diversa opinione e orientamento politico culturale, "dovrebbe tutelare gelosamente la libertà di opinione e di espressione dei giornalisti, prima che quella degli autori e dei produttori cinematografici, limitando le sue testimonianze morali ad assunzioni fondamentali ed indiscutibili di principio".

Giornali di sinistra annunciano che la censura ha vietato LA RAGAZZA IN VETRINA di Emmer, che la stessa ha richiamato il film NOTTE di Antonioni e che Dassin, sdegnato per i tagli imposti al suo MAI DI DOMENICA ha deciso di ritirarlo. Non cascherà il mondo per questo!

COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA.-

Irrilevanza degli obblighi previsti dal "capitolato di categoria" e dell'avvenuto invio degli stampati al Procuratore: La III.a Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 4 luglio 1960 ha dettato la seguente norma: "Nel caso in cui un rivenditore di pubblicazioni periodiche abbia posto in vendita riviste contrarie alla pubblica decenza, rispetto alla disposizione dell'art. 725 c.p. deve considerarsi affatto irrilevante la circostanza che, secondo il capitolato di categoria, tutte le pubblicazioni distribuite debbano essere offerte in vendita; codesto obbligo, di natura privatistica, deve infatti cedere agli obblighi di carattere inderogabile sanciti dalla legge penale".

Deve del pari ritenersi irrilevante, rispetto alla citata disposizione, la norma che stabilisce l'obbligo di inviare una copia di ogni stampato al Procuratore della Repubblica.

ca: la inerzia e la eventuale erronea opinione di quest'organo non fanno venire meno, infatti, l'obbligo dei rivenditori di controllare il contenuto delle pubblicazioni poste in vendita, e non attribuiscono rilevanza alla ignoranza o all'errore della legge penale eventualmente allegati dall'imputato a propria scusa".

Omesso controllo del contenuto delle pubblicazioni: La stessa Sezione nella stessa data ha sentenziato: "In relazione alla norma dell'art 725 c.p., il rivenditore di pubblicazioni periodiche deve essere ritenuto in colpa per difetto di diligenza ogni qualvolta abbia omesso di controllare il contenuto di riviste o di altre pubblicazioni che per il titolo, per la materia trattata o per altre ragioni facciano apparire prevedibile una offesa alla pubblica decenza; la stessa colpa può invece essere esclusa quando la omissione del controllo si riferisca a pubblicazioni che diano ragionevole motivo di affidamento per la serietà dei programmi, per la notorietà positiva dei dirigenti, per la nobiltà delle tradizioni e per la intrinseca natura degli argomenti trattati di consueto".

LETTERATURA.-

"Libri di ieri e di oggi": La ben nota ed apprezzata rivista bimestrale delle Donne di Azione Cattolica di Brescia "A volo d'uccello nel campo della Narrativa" ha cambiato titolo ed uscirà d'ora in poi con la testata "Libri di ieri e di oggi". Ma in questa occasione e con questo stesso titolo ha curato in un grosso volume, anche tipograficamente decorosissimo, la raccolta di ben diecimila recensioni pubblicate in vent'anni di vita della Rivista. E' un utilissimo strumento di apostolato per chi deve orientarsi nella produzione libraria, soprattutto in quella di carattere ameno. E' un lavoro - ha scritto S.Em. il Card. Montini, Arcivescovo di Milano - "che torna di grande utilità per orientare saggiamente le letture nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nelle nostre biblioteche" e di cui noi vorremmo che fosse provvisto ogni Segretariato Diocesano, attesa la facilità con la quale ci si rivolge ad esso per avere consigli ed indirizzi anche in questa materia. Il prezzo del volume è di L. 2.500.-, che può essere versato sul Conto Corrente Postale n°17-7663 - Redazione di "Libri di ieri e di oggi" - Unione Donne di A. C. Brescia, Via Tosio, 1. E' prevista la concessione dello sconto del 10% ed eventualmente anche di sconti maggiori, da ottenere caso per caso.

PROSTITUZIONE.-

Abitualità della condotta da parte del proprietario, del gestore o del preposto al locale: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 21/3/60 ha dettato la seguente norma: "Il carattere di abitualità richiesto dall'art. 3 n.3 della legge 20 febbraio 1958 n.75 deve essere riferito esclusivamente alla condotta tipica, cioè alle manifestazioni di tolleranza da parte del proprietario, del gestore o del preposto al locale rispetto alla attività di prostituzione esercitata in questo da una o più persone; agli effetti della norma è quindi indifferente che il turpe mestiere sia svolto nel locale sempre dalle stesse persone, ovvero da persone diverse che si alternino nel tempo".

Circostanze aggravanti in concorso con circostanze attenuanti: "Le circostanze aggravanti specifiche previste dall'art. 4 della legge 20 febbraio 1958 n°75 sono soggette al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, regolato dall'art. 69 c.p.". Così la III.a Sezione della Suprema Corte l'11/6/1960, sentenza conforme a quella della stessa Sezione in data 11/4/1960.

Invito al libertinaggio: In data 14/3/1960 la III.a Sezione della Corte di Cassazione ha sentenziato: "Non possono essere puniti a norma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958 n.75 quegli inviti al libertinaggio che, pur avvenendo in pubblico, vengano rivolti con tale riservatezza da non poter produrre scandalo nei presenti; peraltro, poichè la contravvenzione prevista dalla stessa norma è un reato di pericolo, per la sua sussistenza non è necessario che taluno si sia effettivamente scandalizzato, ma basta che il fatto sia potenzialmente idoneo a determinare scandalo".

Sfruttamento da parte di albergatore che percepisca un compenso: La stessa Sezione in data 13/2/1960 ha fissato la seguente norma: "L'albergatore che, nel consentire ad una

prostituta l'uso di una camera dell'albergo per gli incontri con i clienti, percepisca dalla medesima una somma precedentemente stabilita per ciascun convegno sessuale, pone in essere una forma tipica di sfruttamento della prostituzione, punibile a norma dell'art. 3 n° 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75".

Sfruttamento: Applicazione della misura di sicurezza: "La norma dell'art. 538 c.p. - così la Corte di Cassazione Sezione III.a in data 13/6/1960 - deve considerarsi tuttora in vigore, non essendo stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75, e deve quindi trovare applicazione anche in rapporto alla nuova disciplina introdotta da quest'ultima, attraverso la individuazione delle disposizioni corrispondenti a quelle contenute negli artt. 531 e 536 c.p. In particolare, nel caso in cui venga pronunciata condanna per il delitto previsto dall'art. 3 n.8 della nuova legge, corrispondente all'art. 534 c.p., deve essere applicata la misura di sicurezza obbligatoria stabilita con riferimento a quest'ultima disposizione del citato art. 538". Sentenza conforme alla massima dettata l'11 giugno 1960.

Il consenso della prostituta non esclude la punibilità: "Il consenso della prostituta allo sfruttamento della propria turpe attività non vale ad escludere la punibilità dello sfruttatore ai sensi dell'art. 534 c.p., posto che l'oggettività giuridica del delitto di sfruttamento consiste nell'offesa all'onore sessuale, considerato come bene immateriale di valore collettivo". Così la Suprema Corte III.a Sezione in data 14/3/1960.

Non richiesto il comportamento abituale: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 21/3/1960 ha dettato la seguente norma: "Mentre per il soppresso art. 534 c.p. il farsi mantenere costituiva l'evento del delitto di sfruttamento di prostitute, per l'art. 3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75, il quale attua, in materia, una più ampia tutela, non è necessario che dallo sfruttamento derivi, come conseguenza, un sistema di vita parassitario; il reato previsto dalla nuova norma non ha carattere permanente, come quello contemplato dalla norma anteriore, ma deve classificarsi come reato solo eventualmente abituale, giacchè in rapporto all'ampio concetto di sfruttamento la condotta del soggetto attivo può esplicarsi sia nella ripetizione abitudinaria di azioni della stessa specie, sia in più episodi sporadici, sia un fatto solo di spoliazione".

PUBBLICA SICUREZZA.-

Rimpatrio obbligatorio: La Sezione prima della Suprema Corte in data 8/7/60 ha sentenziato: "L'art.157 del T.U. leggi di P.S. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 14 giugno 1956 n.2 dalla Corte Costituzionale, solo per quanto riguarda il rimpatrio delle persone genericamente sospette ed il rimpatrio per traduzione ordinato dalla P.S. Purchè debitamente motivato, invece, deve considerarsi legittimo il rimpatrio stesso con la correlativa diffida a ritornare, per fatti concreti denotanti la pericolosità della persona per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica ovvero per manifestazioni d'immoralità pregiudizievoli per la sanità o determinanti situazioni favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune".

PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE O TENDENZIOSE.-

Turbamento dell'ordine pubblico soltanto eventuale: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 25/5/1960 ha fissato la seguente norma: "Ai fini della punibilità del reato previsto dall'art. 656 del c.p. è sufficiente che il turbamento dell'ordine pubblico sia soltanto eventuale, dovendosi badare unicamente all'attitudine della notizia pubblicata o diffusa a provocare siffatta conseguenza, senza che sia necessario accertare la concreta insorgenza del pericolo di turbativa, giacchè basta l'astratta capacità dell'azione a poterla produrre".

PUGILATO.-

Ancora una vittima: Il pugile dilettante Oride Matteuzzi il 30/11/59 è schiantato subito dopo il suo primo incontro, colpito mortalmente dall'avversario. Tutti sono stati intentativi di rianimarlo e l'infelice è giunto cadavere all'ospedale. I giornali riferiscono per la storia dell'Azienda cattolica e del movimento cattolico in Italia

scono che la folla, che in questi "spettacoli" si imbestialisce, delusa per la brevità dell'incontro, aveva commentato la sconfitta del Matteuzzi con un subisso di fischi.

Un altro cieco: Il pugile algerino Yaya Harzoune ha messo causa alla Federpugilistica francese, chiedendo una indennità di circa 600.000 lire. Ha perduto un occhio in seguito ad un combattimento sostenuto nel 1957 e dall'altro occhio ci vede pochissimo. La causa intentata ha la sua ragione di essere nel fatto che l'Assistenza sociale francese non riconosce l'invalidità provocata da combattimenti pugilistici e la Federpugilistica francese non ha previsto nessuna istituzione sociale per i pugili vittime della loro attività.

SCONTO IN DETENZIONE DI PENA PECUNIARIA.-

Dando seguito ad un appunto inviato al Segr.to dioc.no di Casale, che aveva segnalato l'opportunità che fosse elevata a 2 o a 3.000 lire l'attuale quota di L.400 giornaliera per lo sconto in detenzione di una pena pecuniaria, il nostro Segr.to Centrale ha segnalato all'On. Deminedò, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, l'opportunità di una proposta o disegno di legge, che contempra l'invocata modifica, il cui criterio ispiratore sembra effettivamente rispondente alle esigenze della giustizia.

STAMPA.-

Varie: L'EUROPEO del 5/2/61 pubblica "Dieci domande a Tennessee Williams", che costituiscono una fortissima critica alla sua produzione, ma che, anziché provocare una reazione benefica, possono essere inquietanti per i giovani lettori del periodico.- L'UNITA' del 6/2 si compiace di presentare in ... acconcia posa la "strip-teaseuse" Dolly Bell e nel n° del 10/2 patrocina la causa delle "spogliarelliste" dell'Arlecchino (vedere rubrica TEATRO).

TEATRO.-

Oscenità e vilipendio della religione negli avanspettacoli: IL QUOTIDIANO del 2/2 richiama molto opportunamente l'attenzione della censura sopra certi avanspettacoli, nei quali alla volgarità, alla spregiudicatezza mimica dei guitti, che usurpano il titolo di "artisti", si mescola indegnamente la religione, consumando veri e propri reati di vilipendio. (E la P.S. presente ... perchè non interviene?)

L'"Arlecchino" chiuso: Per protestare contro una disposizione della Polizia che aveva imposto alcune modifiche alla rivista NUDIFRAGIO IN VISTA (il titolo è ... tutto un programma!) le "spogliarelliste" sono entrate in sciopero per difendere la "libertà di spogliarello". Che sia anche questa una "libertà" sancita dalla ... Costituzione? Intanto il teatro è rimasto chiuso; tanto di guadagnato per il pubblico costume e per la dignità dell'art.

TELEVISIONE.-

L'OSSERVATORE ROMANO del 10/2 ha vivamente deplorato la crudeltà del "giallo" televisivo dal titolo "Prima dell'alba".- IL QUOTIDIANO del 3/2 riferisce del tragico suicidio di un ragazzino che a Parigi si, è impiccato, ripetendo la scena, poco prima proiettata al televisore di un "giallo" intitolato "Dramma al circo".

UBRIACHEZZA.-

Prova: "E' irrilevante, ai fini della sussistenza della contravvenzione, di cui all'articolo 688 c.p., che la constatazione dello stato di ubriachezza sia avvenuta ad opera di funzionari di polizia giudiziaria o di private persone". Così la Sezione II.a della Corte di Cassazione nella sentenza 14/5/1960.

VILIPENDIO DELLA RELIGIONE ...

mediante offesa ad un ministro del culto: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 17/2/1960 ha dettato la seguente norma: "Posta la completa identificazione tra religione dello Stato e ministro del culto cattolico - identificazione che costituisce un concetto fondamentale della predetta religione, determinato dalla Chiesa e ricevuto dall'art. 403 c.p.- il vilipendio del ministro del culto equivale ad offesa della religione dello Stato; per conseguenza, la questione relativa alla necessità di un dolo spe-

cifico per la punibilità del fatto previsto dal capoverso della norma citata non ha ragione d'essere, poichè l'evento del reato consiste sempre nella offesa della religione cattolica, e nel caso di vilipendio di un ministro lo scopo di arrecare una tale offesa non costituisce un "quid pluris" - come sarebbe necessario perchè il dolo specifico potesse parlarsi - rispetto all'intenzione di conseguire quello evento.

Del tutto irrilevante, rispetto al reato di cui trattasi, è in ogni caso il motivo a delinquere, il quale può spiegare il dolo ma non eliderlo: anche un motivo altamente apprezzabile come quello di particolare valore morale o sociale, o il motivo di critica, non vale ad escludere l'intenzione di offendere la religione, quando il soggetto attivo, consapevole del significato obiettivamente offensivo delle espressioni usate, non si sia trattenuto dal metterle in atto".

SEGNALAZIONI, DENUNCIE E RISULTATI OTTENUTI

ALTA TENSIONE n° 136 del 30/1/61 è stata segnalata alla Questura di Roma il 1°/2 e denunciata dal Segr.to locale alla Procura di Rovigo il 3/3.

ALTA TENSIONE n° 137 del 13/2/61, segnalata alla Questura di Roma il 15/2, è stata sequestrata due giorni dopo dalla Procura di Roma.

ALTA TENSIONE - RACCOLTA SPECIALE del gennaio 1961 è stata sequestrata dalla Procura di Roma il 16/2.

LA FINESTRA APERTA di Jack Matcha - n°89 - Ediz.Longanesi - è stato sequestrato dalla Procura di Milano l'11/2/61.

LOLA di Dario Fernandez Florez - Rosso e Nero - di cui già alla Rel. n°379 è stato sequestrato dalla Procura di Trento l'11/2.

" 77 " n° 1 marzo 1961 è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 9/2/61.

STRIP-TEASE n°5 del marzo 1961, segnalato alla Questura di Roma il 15/2, nello stesso giorno è stato sequestrato dalla Procura di Roma.

TROPPO TARDI PER JOE di Joe Freeman n°129 del 1/11/60 "I narratori americani del brivido" - Tipogr. IPEM Cassino - è stato sequestrato dal Procuratore della Repubblica di Cassino il 1°/2/61.

UNCENSORED - Vol. 10 n°5 febbraio 1961, segnalato alla Questura di Roma l'8/2/61 è stato sequestrato dalla Procura della stessa città il 10/2/1961.

PELLICOLE VIETATE AI MINORI DEGLI ANNI 16. - Posteriormente alla Circolare N° 236 del 17/1/1961 e sino al 15/2/61 sono state vietate ai minori degli anni 16 le seguenti pellicole:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - ALL'INFERNO PER L'ETERNITA' | 14 - GIOVENTU' NUDA |
| 2 - AMBIZIOSE (La) | 15 - GIUNGLA (La) DI CEMENTO |
| 3 - BALLETTI ROSA | 16 - GRANDE (La) VALLATA |
| 4 - BOOMERANG | 17 - HELL TO HETERNITY |
| 5 - BUIO IN CIMA ALLE SCALE | 18 - LILLI EIN MADCHEN DER GROSSTADT |
| 6 - CONCRETE JUNGLE | 19 - NOTTE (La) |
| 7 - DARK AT THE TOP OF THE STAIRS | 20 - OCCHIO IPNOTICO |
| 8 - DAS NACHTLOKAL ZUM SILBERMOND | 21 - PICCADILLY THIRD STOP |
| 9 - DIE ZORNIGEN JUGEN MANNER | 22 - RAGAZZA (La) SOTTO IL LENZUOLO |
| 10 - DOCTOR IN LOVE | 23 - RAGAZZE PER L'ORIENTE |
| 11 - ELMER GANTRY | 24 - SI SPOGLI DOTTORE |
| 12 - FIGLIO.(Il) DI GIUDA | 25 - THE HYPNOTICO EYE |
| 13 - GANG (La) DEL KIMONO | 26 - URLO (L') DEI BOLIDI |

E' stato revocato il divieto relativo alla pellicola:

RAPINA ALL'ALBA

-----o-----